

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1039

Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva. Approvazione schema di Accordo con la Regione Toscana ai sensi dell'art.15 della L. 241/90 per l'utilizzo del sistema regionale di web learning – TRIO.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà, come confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui all'Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
- il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
- con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale ha disciplinato l'accesso al ReD, sempre (ReD 1.0) in ossequio alla citata normativa regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e i nuovi criteri di accesso al ReD (ReD 2.0), innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta Regionale aveva disciplinato l'accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- l'intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l'interesse pubblico ad accrescere l'efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrasto alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrasto alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all'intervenuta Legge n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;
- tale Deliberazione, pur nel mutato contesto in cui operare, ha mantenuto il principio di attuare una politica di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, si è preso atto del monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell'Assessorato al welfare, disponendo l'interruzione dei termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della dotazione finanziaria fino alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 2014-2020.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 si è provveduto ad adisporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edizione 2) per l'anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a €36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo provvedimento;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n.688 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, finalizzato ad disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i.;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n.944 del 18/06/2020 è stato approvato lo studio per la determinazione del costo standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità, nonché lo schema di atto aggiuntivo allo schema di accordo di collaborazione già approvato con delib. di G.R. n. 688 del 12/05/2020;

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della L.R. n. 3/2016, Il Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato ai beneficiari che abbiano sottoscritto il patto di inclusione sociale attiva, include anche l'accesso ad opportunità formative;
- il patto di inclusione sociale attiva può, pertanto, definire ulteriori attività e strumenti utili e funzionali al percorso di inclusione, come la formazione in favore del cittadino beneficiario e di altri componenti il suo nucleo familiare.
- in casi specifici e considerata la situazione di contesto, l'Ambito territoriale può prevedere che tali attività formative si affianchino, in quota parte, la componente attiva del percorso e del patto; tali ulteriori strumenti potranno essere attivati anche con forme e modalità innovative e sperimentali (corsi in FAD, attività a distanza, ecc.) nel rispetto delle regole di rendicontazione e di monitoraggio delle attività;
- nell'attuale contesto di emergenza sanitaria risulta ancora più necessario potenziare la componente formativa del percorso di inclusione sociale, e in particolare i contenuti formativi di e-learning anche in modalità asincrona, funzionali ad accompagnare l'attuazione della suddetta misura che, previa sperimentazione di nuove modalità, possa diventare, anche successivamente al termine della fase emergenziale, una misura ordinaria di sostegno e di inclusione sociale;
- che la Regione Toscana ha sviluppato il sistema regionale di *web learning* - TRIO (d'ora in poi "TRIO") per la formazione e l'aggiornamento formativo mettendo a disposizione moduli formativi *online* e promuovendo iniziative di collaborazione con altri soggetti istituzionali e della pubblica amministrazione, disciplinando con la "Carta dei servizi WLG" del 15/04/2018 le modalità di attivazione e tracciamento dei WLG (web learning group);

- che la Regione Puglia e la Regione Toscana condividono l'importanza di una forte collaborazione e cooperazione fra enti della pubblica amministrazione ancor più nelle condizioni di emergenza;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;

Considerato che:

- sussiste l'interesse da parte della Regione Toscana, con particolare riferimento allo studio di soluzioni nel campo del riuso del cd. *learning object*;
- l'interesse pubblico della Regione Puglia, nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle ripercussioni economiche che in futuro essa avrà sulle fasce più deboli della popolazione, è quello di promuovere l'implementazione di specifiche misure di sostegno nell'ambito dell'attuazione della misura regionale del Reddito di Dignità;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del d.lgs. citato, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità.

Preso atto:

- della disponibilità da parte della Regione Toscana di permettere l'utilizzo gratuito del catalogo di moduli formativi on line presenti sulla piattaforma TRIO, sistema di web learning della Regione Toscana, da mettere a disposizione dei cittadini pugliesi al fine di realizzare specifiche misure formative nell'ambito della misura del Reddito di Dignità.
- che Innovapuglia s.p.a., ai sensi del proprio statuto vigente, è persona giuridica soggetta a direzione e controllo del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo le attività di supporto tecnico alla PA regionale al fine della definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione e lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o stazione unica appaltante, così come descritto all'art.4 dello Statuto.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) ed e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di **approvare** lo schema di accordo tra la Regione Puglia e la Regione Toscana, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad disciplinare, nell'ambito delle specifiche misure formative del Reddito di Dignità, il rapporto di collaborazione sia per l'utilizzo di un catalogo selezionato di moduli formativi *on line* presenti sulla piattaforma TRIO da mettere a disposizione dei cittadini pugliesi, sia per l'avvio di forme di collaborazione sull'*e-learning*;
2. di **demandare** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la sottoscrizione dello schema di Accordo allegato, autorizzandolo ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
3. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Alessandro Cappuccio)

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
(Vito Bavaro)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'Assessore al Welfare
(Salvatore Ruggeri)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di **approvare** lo schema di accordo tra la Regione Puglia e la Regione Toscana, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad disciplinare il rapporto di collaborazione sia all'utilizzo di un catalogo selezionato di moduli formativi *on line* presenti sulla piattaforma TRIO da mettere a disposizione dei cittadini pugliesi sia all'avvio di forme di collaborazione sull'*e-learning* da concertare al fine di realizzare specifiche misure formative nell'ambito del Reddito di Dignità;
2. di **demandare** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la sottoscrizione dello schema di Accordo allegato, autorizzandolo ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
3. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO "A"

**SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA REGIONE TOSCANA E REGIONE PUGLIA
ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
PER L'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) IN MODALITA' ASINCRONA**

*Il presente allegato si compone di 4 pagine incluse la presente
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Vito Bavaro*



BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
24.06.2020 15:32:24
UTC

**SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA REGIONE TOSCANA E REGIONE PUGLIA
ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
PER L'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) IN MODALITA' ASINCRONA**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTO da ultimo, il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che detta disposizioni anche in materia di erogazione di attività formative;

PREMESSO

Che la Regione Puglia ha avviato specifici interventi di inclusione sociale attiva e di sostegno al reddito a favore di persone e nuclei familiari in situazione di particolare fragilità sociale, permettendo a persone in difficoltà economica, anche temporanea, di accedere a una integrazione del reddito e a opportunità di formazione, promuovendo l'inserimento sociale e lavorativo, offrendo indennità per la partecipazione a tirocini o ad altri progetti di sussidiarietà (*cd. Reddito di Dignità*);

Che nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta ancora più necessario potenziare l'offerta della formazione a distanza, e in particolare i contenuti formativi di *e-learning* anche in modalità asincrona, funzionali ad accompagnare l'attuazione delle suddette politiche regionali che, previa sperimentazione di nuove modalità, possano diventare a regime, anche successivamente al termine della fase emergenziale, ordinarie misure di sostegno e di inclusione sociale;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha sviluppato il sistema regionale di web learning - TRIO (d'ora in poi "TRIO") per la formazione e l'aggiornamento formativo mettendo a disposizione moduli formativi *online* e promuovendo iniziative di collaborazione con altri soggetti istituzionali e della pubblica amministrazione, e ha disciplinato con la "Carta dei servizi WLG" del 15/04/2018 le modalità di attivazione e tracciamento dei WLG (web learning group);

CONSIDERATO altresì, che Regione Puglia e Regione Toscana condividono l'importanza di una forte collaborazione e cooperazione fra enti della pubblica amministrazione e organismi dello Stato, ancor più nelle condizioni di emergenza;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle ripercussioni economiche che in futuro essa avrà sulle fasce più deboli della popolazione, intende promuovere l'implementazione di specifiche misure di sostegno nell'ambito del succitato Reddito di Dignità;

RILEVATO il corrispondente interesse di natura sociale da parte della Regione Toscana, con particolare riferimento allo studio di soluzioni nel campo del riuso del *cd. learning object*;

TENUTO CONTO che la giurisprudenza interna e comunitaria nonché le istituzioni di indirizzo e regolazione competenti hanno ampiamente riconosciuto e promosso il modello della cooperazione “pubblico-pubblico” quale modulo ideale per lo svolgimento sinergico ed in comune di compiti di interesse pubblico affidati dall’ordinamento giuridico alle amministrazioni stipulanti;

VISTO l’art.15 co.1 della L. n.241/90 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, ai sensi del quale “.....*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n. _____

Le parti, convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Il presente atto è finalizzato a disciplinare la collaborazione fra Regione Toscana e Regione Puglia in relazione sia all’utilizzo di un catalogo selezionato di moduli formativi *on line* presenti sulla piattaforma TRIO da mettere a disposizione dei cittadini pugliesi sia all’avvio di forme di collaborazione sull’*e-learning* da concertare al fine di realizzare specifiche misure formative nell’ambito del Reddito di Dignità.

Art. 2 – Adempimenti

La Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione gratuitamente i moduli formativi di TRIO sui temi individuati dalla Regione Puglia fornendo al responsabile del WLG della Regione Puglia i dati di tracciamento della frequenza dei corsi da parte degli utenti attraverso le funzionalità di TRIO.

La Regione Puglia, per quanto riguarda i tirocini formativi, si impegna a verificare che le modalità di erogazione della formazione in *e-learning* siano conformi a quanto previsto dalla normativa che li disciplina, alle esigenze di formazione degli utenti ed alla effettiva disponibilità di fruizione, nonché a mettere a disposizione eventuali servizi di tutoraggio e di supporto tecnico.

In sede di avvio dell’iniziativa, la Regione Puglia, per l’attivazione del WLG, procederà nei modi e nei termini consentiti dalla piattaforma TRIO. Le parti si impegnano a confrontarsi periodicamente sulla realizzazione del presente accordo.

Art. 3 – Modalità per l’utilizzo del sistema TRIO

L’accesso al sistema di web learning TRIO avverrà mediante credenziali personali che saranno distribuite dal soggetto gestore di TRIO al responsabile del WLG di Regione Puglia. Le ulteriori modalità tecnico operative saranno decise di comune accordo tra soggetto gestore di TRIO e Innovapuglia.

Art. 4 – Oneri

Dall'esecuzione del presente accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri economici per le parti né per gli utenti finali ed è aperto all'adesione di altre amministrazioni, qualora manifestino volontà in tal senso e siano interessate a mettere in comune le rispettive esperienze in materia.

Art. 5 - Durata

La durata dell'accordo è fissata in 24 mesi dalla stipula e può essere rinnovata alla scadenza, previo accordo delle parti, per un ulteriore periodo.

Art.6 – Trattamento dei dati

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: partecipanti alla fruizione di moduli di formazione a distanza individuati da Regione Puglia
- c) tipologia del formato dei dati: testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 7 – Oneri di registrazione

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dalle Parti, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico di chi vi provvede, secondo la rispettiva disciplina.

Per la Regione Puglia

per la Regione Toscana